

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 771

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**VALENSISE, ALMIRANTE, PAZZAGLIA, ABBATANGELO,
BAGHINO, CARADONNA, DEL DONNO, FRANCHI, GREGGI,
GUARRA, LO PORTO, MACALUSO, MARTINAT, MENNITTI,
MICELI, PARLATO, PELLEGATTA, PIROLO, RALLO, RAUTI,
ROMUALDI, RUBINACCI, SANTAGATI, SERVELLO, SOSPI-
RI, STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE, TATARELLA,
TRANTINO, TREMAGLIA, TRIPODI, ZANFAGNA**

Presentata il 23 ottobre 1979

Regolamentazione dei rapporti derivanti dalla partecipazione
dei lavoratori al finanziamento delle imprese per effetto dello
accantonamento dei fondi di anzianità

ONOREVOLI COLLEGHI! — Come è noto il codice civile considera i prestatori di lavoro subordinato « collaboratori dell'imprenditore ». Più particolarmente all'articolo 2094 definisce prestatore di lavoro subordinato « chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore ».

Si tratta senza dubbio di una affermazione di principio del legislatore che sta a indicare nella collaborazione una con-

dizione necessaria e insostituibile per la realizzazione della produzione nell'interesse dell'economia nazionale. È infatti evidente che l'attività del singolo è produttiva solo quando si concatena con l'attività degli altri elementi dell'impresa, compreso l'imprenditore.

Ma la collaborazione non si limita all'opera che il lavoratore compie per attuare la produzione. Altro e non meno importante fattore di collaborazione, la cui rilevanza è stata finora, a nostro avviso, troppo sottaciuta e comunque sottovalu-

tata, è rappresentato dal fatto che i fondi costituiti con gli accantonamenti delle somme destinate alla corresponsione ai lavoratori, all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro, dell'indennità di anzianità, sono normalmente utilizzati dalle imprese per finanziare le attività aziendali.

La legislazione vigente stabilisce l'obbligo dell'accantonamento di tali fondi limitatamente alle Società per azioni (articolo 2429) e alle Società a responsabilità limitata (articolo 2491). La limitazione trova fondamento nella circostanza che lo adempimento dell'obbligo di accantonamento non può essere rilevato che dal bilancio, la cui pubblicazione è appunto prescritta solo per tali società.

Ciò, peraltro, non significa che il principio cui si ispira l'obbligo dell'accantonamento non sia valido per tutti i tipi di imprese. Si può anzi affermare che lo accantonamento dei fondi di anzianità, anche quando non è prescritto dalla legge, è doveroso ai fini di una sana amministrazione.

Per quanto riguarda l'aspetto contabile della questione si osserva che gli accantonamenti ai fondi di anzianità, che nel bilancio compaiono nella parte passiva, non trovano riscontro nella parte attiva in attività determinante, poiché, essendo rimasti nella piena disponibilità dell'impresa, vengono normalmente e correttamente impiegati per il finanziamento della gestione aziendale, inscindibilmente con il capitale e le riserve. È sufficiente che gli amministratori assicurino la disponibilità in forma liquida delle quote dei fondi da corrispondere ai lavoratori per i quali viene via via risolto il rapporto di lavoro.

Tale è in pratica la situazione che si verifica nella generalità delle imprese italiane.

È opportuno, a questo punto, indicare alcuni dati che consentono di valutare più compiutamente l'entità del fenomeno.

Dal censimento industriale e commerciale del 25 ottobre 1971, i cui risultati sono riportati nel « Compendio statistico

1974 » dell'ISTAT a pagina 193, si rileva che nei settori industria, commercio, agricoltura, trasporti, credito e assicurazioni, servizi, il totale degli addetti risultava di 10.996.936. Con tale dato coincide l'affermazione fatta dall'onorevole avvocato Dosi, presidente dell'INA, in occasione della X giornata di studio svoltasi a Milano il 20 aprile 1973 sul tema « Garantire l'indennità ai lavoratori »: cioè che a tale problema sono interessati oltre 11 milioni di lavoratori dipendenti del settore privato.

Pertanto, trascurando le variazioni che possono essere sopravvenute successivamente alla rilevazione ed alla valutazione suddette, si considera valido per il conteggio che segue il n. 11.000.000 di lavoratori.

L'ammontare totale delle indennità di anzianità maturate a favore dei lavoratori non compare in pubblicazioni ufficiali; si può tuttavia stimarlo, partendo dai dati pubblicati dalla Mediobanca nel volume « Indici e dati relativi ad investimenti in titoli quotati nelle borse italiane », ediz. 1977, che è l'ultima nella quale compare la tabella « Dati patrimoniali e gestionali », e che comprende appunto per quasi tutte le 138 società elencate l'ammontare del fondo di liquidazione personale compreso nei bilanci chiusi al 31 dicembre 1976. Sulla base di un'altra pubblicazione della Mediobanca: « Le principali Società italiane », edita nel 1978 e riportante in ordine di fatturato le principali 830 società italiane che svolgono attività agricola, industriale, immobiliare, commerciale e di pubblici servizi, le 54 principali società finanziarie, le 246 principali banche e le 83 principali imprese assicuratrici, si possono ricavare 24 aziende significative, prendendo quelle che nel 1977 hanno raggiunto nel proprio settore il primo posto nel fatturato.

Non sempre però la prima pubblicazione indicata riporta tali imprese, per cui in certi casi bisogna sostituirle con quelle che immediatamente seguono nella graduatoria per fatturato, o addirittura sceglierle in settori affini. Il quadro che se ne ricava e che viene qui di seguito

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

esposto è comunque significativo; in esso compaiono nella colonna A i mezzi propri (capitale + riserve), nella colonna B i fondi di anzianità, nella colonna C il rapporto percentuale fra i fondi di anzianità ed il totale fondi di anzianità più mezzi propri, nella colonna D il numero dei dipendenti:

SOCIETÀ	Mezzi propri (A) (milioni)	Fondi di anzianità (B) (milioni)	$\frac{B \times 100}{A+B}$ (C) %	Numero dipend. (D)
Italgas	85.221	5.886	6,5	3.843
FIAT	644.598	599.547	48,2	143.991
Montedison	702.969	275.218	28,1	52.007
Italsider	916.131	213.112	18,9	52.811
S.I.P.	1.600.075	487.887	23,4	70.977
Alitalia	100.060	103.835	50,9	15.952
Standa	38.149	80.864	67,9	21.846
Ing. Olivetti e C.	106.653	158.015	59,7	29.954
Snia Viscosa	145.491	74.556	33,9	23.230
ANIC	225.471	89.807	28,5	15.307
Vianini	10.598	3.324	23,9	5.136
Gilardini	18.489	9.772	34,6	3.882
Eridania	74.685	20.474	21,5	3.176
It. Condotte Acqua	8.190	4.678	36,3	10.026
Italcementi	78.403	28.608	26,7	5.493
Arn. Mondadori Ed.	18.788	31.544	62,7	5.458
Gruppo Lepetit	119.064	21.686	15,4	3.317
Pacchetti	25.563	9.282	26,6	2.214
Cartiere Burgo	47.945	20.239	29,7	3.921
I.B.P.	24.952	22.392	47,3	6.468
Pertusola	18.942	7.234	27,6	1.564
Ass. Generali	161.682	54.829	25,3	8.998
Banca Comm. It.	354.960	227.498	39,—	16.628
Mediobanca	114.382	4.772	4,—	258
	5.641.461	2.555.059	31,2	506.457

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Nelle 24 società elencate il totale dei fondi di anzianità ammontava al 31 dicembre 1976 a milioni 2.555.059, al che corrisponde per i 506.457 dipendenti, il fondo di anzianità individuale medio di lire 5.044.967. Supponendo che alla fine del 1979 tale fondo di anzianità medio sia rimasto invariato e che possa essere ritenuto valido per tutti gli 11 milioni di lavoratori determinati nell'ultimo censimento (supposto anche tale numero invariato), si ricava che l'ammontare globale dei fondi di anzianità accantonati a favore dei lavoratori italiani alla medesima data dovrebbe essere dell'ordine di 55 mila miliardi.

I dati citati mettono in rilievo l'entità che i fondi di anzianità assumono nell'insieme dei mezzi di finanziamento a disposizione dell'impresa.

Ma l'importanza di tali fondi non consiste solo nel loro valore quantitativo. Essa deriva altresì dal fatto che rappresentano mezzi che restano a disposizione dell'impresa a tempo indeterminato e che sono soggetti a variare solo in funzione delle variazioni della attività produttiva dell'azienda. Si ha infatti un aumento del valore quando aumenta il numero dei lavoratori, oppure quando per effetto del progresso tecnologico aumentano le retribuzioni. Si ha invece una diminuzione se diminuisce il numero dei lavoratori. Poiché la attività produttiva generale è soggetta ad incrementarsi nel tempo, lo ammontare complessivo dei fondi in sede nazionale è destinato ad aumentare.

È, per inciso, da osservare che non viene qui preso in considerazione il fatto che la quota del fondo spettante ad ogni singolo lavoratore aumenta di anno in anno: ciò perché, osservando il fenomeno nel complesso, si verificherà l'equilibrio fra tali incrementi, sommati a quelli generali dalle nuove assunzioni, e le diminuzioni provocate dalle liquidazioni corrisposte ai lavoratori al termine del rapporto. Né vengono considerati gli aumenti derivanti dagli incrementi delle retribuzioni causati dalla svalutazione della moneta; cioè, per la corretta interpretazione

del fenomeno, conviene riferirsi ai valori reali anziché ai valori monetari.

Posto che l'impiego dei fondi di anzianità per il finanziamento delle imprese è un fenomeno in atto con carattere di stabilità, risulta che i mezzi disponibili per il finanziamento degli impianti e del ciclo produttivo sono costituiti non solamente dal capitale e dalle riserve, ma anche, appunto, dai fondi di anzianità.

Attualmente gli utili, al netto delle detrazioni di legge e statutarie, vengono attribuiti al capitale e ne costituiscono il compenso.

Ma, poiché, come si è visto, i fondi di anzianità costituiscono mezzi di finanziamento a disposizione dell'impresa a tempo indeterminato, e concorrono alla formazione degli utili, è giusto e logico riconoscere che ad essi spetta una quota di tali utili, proporzionale alla misura nella quale contribuiscono al finanziamento medesimo.

A questo punto è opportuno precisare che le somme che costituiscono i fondi per l'indennità di anzianità, pur essendo esigibili dai lavoratori solo alla cessazione del rapporto di lavoro, sono di loro proprietà dal momento in cui vengono accantonate.

Tale affermazione concorda pienamente con l'indirizzo ormai prevalente della dottrina e della giurisprudenza, che ha avuto l'autorevole avallo della Corte costituzionale nella sentenza 27 giugno 1968, n. 75, con la quale viene stabilito che « l'indennità di anzianità riveste carattere retributivo, costituendo parte del compenso dovuto per il lavoro prestato ».

È allora doveroso riconoscere che alla ripartizione degli utili debbano concorrere anche i lavoratori, ciascuno in misura proporzionale alla rispettiva quota di partecipazione ai fondi di anzianità.

Dai bilanci delle aziende si possono rilevare i dati occorrenti per la ripartizione, alla quale si perverrà con procedimenti incontestabili e conteggi molto semplici.

Nei riguardi della possibilità dei controlli relativi bisogna distinguere fra due categorie di imprese: quelle soggette all'obbligo della pubblicazione del bilancio

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

e quelle che non sono soggette a tale obbligo. Per le prime la verifica dei dati che interessano può essere eseguita facilmente presso l'ufficio del registro delle imprese. Per le seconde, recenti disposizioni di carattere fiscale permettono di raggiungere lo stesso scopo: infatti il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, al secondo comma dell'articolo 3 stabilisce che il bilancio delle imprese con il conto dei profitti e delle perdite deve essere allegato alla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche; per queste imprese si è previsto che gli Uffici distrettuali delle imposte dirette rilascino, dietro richiesta, un certificato attestante i dati di cui si tratta, da depositare presso le imprese medesime.

Si è ritenuto opportuno ed equo esonerare dall'obbligo della osservanza della legge qui proposta le imprese minori, così classificate dal citato decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, quando i rispettivi ricavi annui non superano 360 milioni di lire, nonché le imprese che occupano meno di 25 lavoratori dipendenti. Ciò per evitare a tali imprese l'obbligo del riferimento al bilancio, che lo stesso fisco esclude e che darebbe luogo a problemi amministrativi sproporzionati alle dimensioni delle rispettive aziende.

La presente proposta di legge tende a raggiungere gli obiettivi sopra indicati.

Essa infatti all'articolo 1, stabilisce, dopo aver affermato che le imprese soggette alle disposizioni del libro quinto del codice civile sono tenute a garantire il diritto dei prestatori di lavoro subordinato, di percepire alla cessazione del contratto la indennità di anzianità, che a tale fine le medesime imprese debbono accantonare gradualmente le indennità maturate, e ciò estendendo il principio contenuto nell'articolo 2429 del codice civile, ora espresso per le società per azioni.

Nello stesso articolo viene stabilita la misura dell'accantonamento, eliminando così qualsiasi incertezza sull'interpretazione della citata norma, che si limita a prescrivere « il graduale accantonamento in misura adeguata ».

Con il secondo comma dell'articolo 1 viene affidata a chi ha la responsabilità dell'amministrazione dell'impresa la scelta del modo di investimento dei fondi: si vuole con ciò affermare che i fondi di anzianità restano a disposizione dell'impresa quali mezzi di finanziamento dell'attività aziendale.

L'articolo 2 stabilisce che le imprese soggette all'obbligo della pubblicazione del bilancio debbono versare al lavoratore una quota degli utili, secondo le norme in seguito precisate.

L'articolo 3 precisa le regole pratiche per la ripartizione degli utili, stabilendo che si dovrà verificare la seguente proporzione:

$$U_l : U_c = F : C$$

dove

U_l = utili assegnati ai lavoratori

U_c = utili assegnati al capitale

F = fondi anzianità (v. art. 10)

C = capitale più riserve

Chiamando $U = U_l + U_c$ il totale degli utili, si ricava:

$$U_l = \frac{U \times F}{F + C} \quad (\text{utili dei lavoratori})$$

$$U_c = \frac{U \times C}{F + C} \quad (\text{utili del capitale}).$$

Il rapporto $U_l : F$ rappresenta il coefficiente da applicare alla quota del fondo di anzianità del singolo lavoratore per determinare gli utili che gli competono.

Tali semplici regole potranno essere applicate dai normali organi amministrativi dalle imprese senza apprezzabile aggravio di lavoro.

La precisazione di cui al primo comma dell'articolo 4, deriva dal fatto che le riserve passibili di essere trasferite integralmente o parzialmente agli utili sono state formate con gli utili accantonati in precedenza, o con altri mezzi di spettanza del capitale.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

L'articolo 4 stabilisce in modo inequivocabile quali mezzi formano gli utili da assegnare al capitale.

Nell'articolo 5, al primo comma, viene precisato il modo ed il termine di tempo per il pagamento delle quote degli utili spettanti ai lavoratori. Nel secondo comma viene previsto il caso della mancata approvazione del bilancio da parte dell'assemblea; in considerazione dell'esigenza di non far ricadere sui lavoratori le conseguenze negative di tale eventualità, risulta opportuno introdurre un termine comunque operante, mediante una norma analoga a quella del secondo comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Le disposizioni degli articoli 6, 7, 8 e 9 riguardano in modo specifico le imprese non soggette all'obbligo della pubblicazione del bilancio.

L'articolo 10 sancisce l'obbligo di determinare annualmente e di comunicare con tempestività a ogni lavoratore l'ammontare della quota del fondo di anzianità maturata a suo favore, nonché l'ammontare globale del fondo medesimo.

L'articolo 11 disciplina il caso di cessazione del rapporto di lavoro durante l'anno o l'esercizio sociale.

L'articolo 12 ha lo scopo di prevenire possibili contestazioni sull'interpretazione dell'articolo 2121 del codice civile il quale, come è noto, assimila alla retribuzione le partecipazioni agli utili, in quanto costituenti compenso di carattere continuativo. Nella proposta qui presentata invece la corresponsione degli utili non è collegata alla misura del lavoro prestato, bensì costituisce compenso per la partecipazione al finanziamento dell'impresa.

L'articolo 13, trattando il provvedimento legislativo della indennità di anzianità vuole porre rimedio ad una sperequazione fin qui esistente fra le imprese minori e le altre. Sperequazione consistente nel fatto che le prime non possono fiscalmente detrarre la quota di indennità di anziani-

tà anno per anno, ma solo quando viene materialmente erogata per la risoluzione del rapporto di lavoro. Potrebbe così accadere che per decenni una impresa minore non detragga mai questo onere che economicamente esiste e magari un soggetto subentrante - acquirente, erede, ecc. - ne benefici interamente.

L'articolo 14 prevede la possibilità, non infrequente, che i redditi dichiarati siano minori di quelli poi definitivamente accertati dal fisco. Sarebbe ingiusto in tal caso non consentire al lavoratore il recupero del mal tolto, anche se l'equiparazione del reddito fiscale a quello civilistico incontra molte diffidenze.

L'articolo 15 prevede la competenza del giudice del lavoro per le vertenze che potessero sorgere nell'applicazione della legge. Non pare che la norma abbia bisogno di particolare commento.

L'articolo 16 regola l'applicazione della legge per il periodo relativo all'anno ed all'esercizio sociale nel quale la stessa entra in vigore.

L'articolo 17 prevede l'abrogazione esplicita delle norme superate dal presente provvedimento.

Torna a questo punto opportuno richiamarsi a quanto già esposto a proposito dell'ammontare globale delle indennità di anzianità maturate: secondo la stima formulata tale ammontare sarebbe dell'ordine di 55.000 miliardi di lire.

È dunque evidente, come già detto, che non si può immaginare di distogliere una somma di questo ordine dall'impiego che essa ha attualmente che è quello di finanziamento delle aziende.

Risulta allora che il regio decreto 8 gennaio 1942, n. 5, che sancisce l'obbligo delle imprese di versare ad un fondo gestito dall'Istituto nazionale delle assicurazioni gli accantonamenti corrispondenti alle indennità di anzianità maturate a favore degli impiegati, ed i cui principi potrebbero essere giustificabili solo se esso venisse esteso alle categorie di lavoratori diversi degli impiegati, è oggi di impossibile applicazione.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Dalle considerazioni ora svolte, ed allo scopo di consentire l'applicazione della legge proposta senza riserve né eccezioni, risulta l'opportunità di abrogare, subordinatamente all'approvazione della legge medesima, il citato decreto e le successive disposizioni che lo integrano.

Prima di concludere la presente relazione sul provvedimento, si ritiene opportuno richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi sul fatto che il sistema che esso tende a realizzare non genera alcun aggravio ai costi di produzione. D'altra parte nessun onere ne deriva allo Stato. Dal punto di vista sociale si propone di rendere coscienti i lavoratori della loro funzione di collaboratori nell'impresa, anche nella veste di partecipi al finanziamento, e per tale partecipazione prevede un compenso costitutivo da una quota degli utili.

Tale quota di utili, viene sottratta al compenso che, secondo l'attuale legislazione, spetta al capitale: ma la sottrazione, è pienamente giustificata dal momento che gli utili medesimi sono stati generati non dal capitale, ma da finanziamenti apportati dai lavoratori.

Si deve, infine, osservare che il provvedimento proposto esclude tutte le utopistiche iniziative progettate o ventilate, tendenti a sottrarre alle imprese la disponibilità dei fondi di anzianità, e perciò assicura la stabilità e l'inalienabilità di questo rilevante mezzo di finanziamento dell'attività produttiva.

Per tutto quanto sopra esposto confidiamo nell'approvazione da parte vostra

della presente proposta di legge che risponde ad innegabili esigenze di ordine sociale ed economico.

OSSERVAZIONE SUI DATI DELLA TABELLA.

Dall'esame dei dati relativi ai bilanci dell'esercizio 1976 delle società per azioni elencate emergono alcune considerazioni.

Va ricordato che le somme della prima e della seconda colonna indicano rispettivamente l'apporto degli azionisti e quello dei lavoratori al finanziamento delle imprese. La terza colonna indica l'incidenza percentuale dei fondi di anzianità sul totale dei medesimi mezzi di finanziamento.

Prendendo ad esempio l'« Italgas », si vede che nell'esercizio considerato tale società disponeva di capitali e riserve per 85.221 milioni e di fondi di anzianità per 5.886 milioni, per un totale dunque di milioni 91.107. L'incidenza dei fondi sul totale risulta del 6,5 per cento. Infatti:

$$\frac{5.886 \times 100}{91.107} = 6,5$$

I dati della terza colonna dimostrano quanto diversa sia fra una impresa e l'altra l'incidenza dell'apporto dei lavoratori al finanziamento.

Esaminiamo ora, sempre a titolo di esempio, i casi di due delle società elencate: la Banca commerciale italiana e l'Italgas.

	Banca Commerciale Italiana	Italgas
Utili esercizio 1976	milioni	
Quota dei lavoratori	%	
pari a	milioni	
Quota degli azionisti	milioni	
	9.169	1.484
	39	6,5
	3.576	96
	5.593	1.388

Gli utili così attribuiti vengono ripartiti fra i lavoratori e gli azionisti proporzionalmente alla partecipazione di ciascuno di essi al finanziamento dell'impresa

e nella stessa misura percentuale. Inoltre la percentuale degli utili è sempre in funzione del reddito dell'impresa.

PROPOSTA DI LEGGE

TITOLO I

ART. 1.

Le imprese soggette alle disposizioni del libro V del codice civile sono tenute, al fine di garantire il diritto dei prestatori di lavoro subordinato di percepire la indennità di anzianità o di quiescenza nel momento della cessazione del contratto, ad accantonare gradualmente i relativi fondi, nella misura corrispondente all'ammontare globale delle indennità maturate.

I modi di investimento dei fondi di anzianità accantonati vengono stabiliti da chi ha la responsabilità dell'amministrazione dell'impresa.

TITOLO II

IMPRESE SOGGETTE ALL'OBBLIGO DELLA PUBBLICAZIONE DEL BILANCIO.

ART. 2.

Le imprese soggette all'obbligo della pubblicazione del bilancio a norma dell'articolo 2435 del codice civile versano ai prestatori di lavoro subordinato una quota degli utili di bilancio, nella misura e con le modalità stabilite negli articoli seguenti.

ART. 3.

Quando risulta dal bilancio una disponibilità di utili, gli stessi vengono divisi in due parti rispettivamente proporzionali:

a) la prima all'ammontare globale del fondo di anzianità, di cui all'articolo 10, lettera b), al netto delle eventuali decurtazioni di cui all'articolo 11;

b) la seconda alla somma del capitale e delle riserve - ossia al capitale pro-

prio, come definito dalla legge 2 dicembre 1975, n. 576, art. 22, lettera *b*), primo comma — quale risulta dal bilancio dell'esercizio precedente quello cui si riferiscono gli utili da distribuire.

La prima parte degli utili indicata alla lettera *a*) del primo comma viene distribuita ai prestatori di lavoro in ragione delle rispettive quote del fondo di anzianità determinate come all'articolo 10, lettera *a*).

La seconda parte viene assegnata al capitale. Ad essa si applicano le disposizioni di legge relative agli utili delle imprese soggette all'obbligo della pubblicazione del bilancio.

ART. 4.

La ripartizione degli utili di cui all'articolo precedente riguarda solo gli utili di esercizio. Restano escluse dalla ripartizione le quote attinte sotto qualsiasi forma alle riserve, comunque costituite.

In allegato al bilancio da pubblicarsi ai sensi dell'articolo 2435 del codice civile deve essere indicata la ripartizione degli utili nelle quote di cui al primo comma dell'articolo 3.

ART. 5.

Le quote degli utili assegnate ai prestatori di lavoro ai sensi degli articoli precedenti devono essere pagate dall'impresa a ciascuno di essi, contemporaneamente alla prima retribuzione maturata dopo la data stabilita per il pagamento delle quote assegnate agli altri aventi diritto agli utili e comunque non oltre novanta giorni successivi alla pubblicazione del bilancio.

Nel caso in cui il bilancio non sia stato approvato dall'assemblea entro il termine stabilito dalla legge e dallo statuto, l'impresa deve provvedere, entro centoventi giorni dalla scadenza del termine stesso, al pagamento a ciascuno dei lavoratori di una somma pari alla quota di utili spettantegli in conformità all'articolo 3.

TITOLO III

IMPRESE NON SOGGETTE ALL'OBBLIGO
DELLA PUBBLICAZIONE DEL BILANCIO.

ART. 6.

Le imprese non soggette all'obbligo della pubblicazione del bilancio, salvo quelle indicate nel secondo comma di questo articolo, versano ai prestatori di lavoro subordinato, nella misura e con le modalità stabilite negli articoli seguenti, una quota degli utili netti dell'impresa, risultanti dal bilancio con il conto dei profitti e delle perdite che, in conformità al secondo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, deve essere allegato alla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche.

Sono esclusi dalle disposizioni della presente legge i soggetti ammessi alla tenuta della contabilità semplificata ai sensi dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che non abbiano optato per il regime ordinario, nonché le imprese che occupano meno di 25 lavoratori dipendenti.

ART. 7.

Entro il 15 luglio di ogni anno la impresa deve depositare nel luogo ove è situato il suo domicilio fiscale un certificato del competente Ufficio distrettuale delle imposte dirette, attestante gli utili di cui al precedente articolo 6, l'ammontare del patrimonio netto dell'impresa e l'ammontare dei fondi di anzianità accantonati, quali risultano dagli allegati alla dichiarazione dei redditi presentata dalla medesima impresa entro il 31 maggio precedente a norma del primo comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Il certificato di cui sopra è rilasciato, dietro domanda che l'impresa dovrà allegare annualmente alla dichiarazione dei redditi, dal competente Ufficio distrettuale delle imposte dirette. Il medesimo Ufficio

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

deve consegnare o spedire il certificato ai richiedenti entro il 30 giugno successivo alla domanda.

ART. 8.

Quando risulta dal bilancio con il conto dei profitti e delle perdite l'esistenza di utili, attestata dal certificato di cui all'articolo 7, gli stessi vengono divisi in due parti rispettivamente proporzionali:

a) la prima all'ammontare globale del fondo di anzianità, di cui all'articolo 10, al netto delle eventuali decurtazioni di cui all'articolo 11;

b) la seconda al patrimonio netto dell'impresa, attestato dal certificato di cui sopra.

La prima parte degli utili indicata alla lettera a) viene distribuita ai prestatori di lavoro in ragione delle rispettive quote del fondo di anzianità, determinate come all'articolo 10, lettera a).

La seconda parte degli utili costituisce la quota di spettanza ed in libera disponibilità dell'impresa.

ART. 9.

Le quote degli utili assegnate ai prestatori di lavoro ai sensi degli articoli 6, 7 e 8 debbono essere pagate dall'impresa a ciascuno di essi, contemporaneamente alla prima retribuzione corrisposta dopo il 15 luglio dell'anno successivo a quello nel quale sono maturati gli utili.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI COMUNI
A TUTTE LE IMPRESE.

ART. 10.

Entro il primo bimestre di ogni esercizio annuale l'impresa comunica, per iscritto ed in forma riservata, a ciascuno dei prestatori di lavoro:

a) l'ammontare della quota del fondo di anzianità maturata a suo favore

alla data di chiusura dell'esercizio precedente quello cui si riferiscono gli utili da distribuire. Tale quota corrisponde all'importo cui il prestatore di lavoro avrebbe avuto diritto, in base alle norme di legge e dei contratti collettivi, a titolo di indennità di anzianità, nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro alla medesima data;

b) l'ammontare globale del fondo di anzianità alla medesima data di cui alla lettera a).

L'approvazione espressa o tacita da parte del prestatore di lavoro di quanto comunicato dall'impresa ai sensi del primo comma produce effetto limitatamente all'attribuzione degli utili, senza pregiudizio degli altri diritti del prestatore medesimo. La riscossione da parte del prestatore di lavoro della quota di utili assegnatagli equivale ad approvazione tacita.

ART. 11.

In caso di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno o dell'esercizio sociale, al prestatore di lavoro spetta una frazione degli utili previsti dagli articoli precedenti, proporzionale alla durata del servizio prestato.

Il pagamento è effettuato dall'impresa nei termini di tempo stabiliti per i prestatori di lavoro in servizio.

Ai fini della determinazione dell'ammontare globale del fondo di anzianità, di cui alla lettera b) del primo comma dell'articolo 10, le quote di pertinenza dei lavoratori che hanno cessato il rapporto nel corso dell'esercizio o dell'anno vengono ridotte proporzionalmente al minor servizio prestato.

ART. 12.

Le somme versate al prestatore di lavoro per effetto della presente legge non sono comprese fra quelle da computarsi in base all'articolo 2121 del codice civile.

ART. 13.

Il numero 4) del primo comma dell'articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, è sostituito dal seguente:

« 4) spese per la retribuzione al personale dipendente, ivi comprese le quote di indennità di anzianità ».

ART. 14.

Ove la dichiarazione dei redditi sia rettificata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600, entro 5 anni da quando tale rettifica diviene definitiva ciascun lavoratore, o avente causa di esso, può chiedere la quota di utile maggiore spettantegli, aumentata degli interessi legali e del danno subito per la diminuzione di valore del suo credito, ai sensi dell'articolo 429 del codice di procedura civile.

ART. 15.

Per tutte le controversie derivanti dall'applicazione della presente legge è competente il giudice ai sensi della legge 11 agosto 1973, n. 533. Per la loro risoluzione si applicano le disposizioni della stessa legge.

TITOLO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

ART. 16.

Per il primo anno od esercizio sociale chiuso successivamente all'entrata in vigore della presente legge si esegue una ripartizione preliminare degli utili in due quote rispettivamente proporzionali: la prima alla frazione di esercizio anteriore all'entrata in vigore della legge, la seconda alla rimanente frazione dell'esercizio.

La prima quota segue il trattamento vigente prima dell'entrata in vigore della legge, la seconda viene ulteriormente ri-

partita secondo le norme dell'articolo 3 per le imprese soggette all'obbligo della pubblicazione del bilancio e dell'articolo 8 per le altre imprese.

ART. 17.

Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati l'articolo 2429 del codice civile, il regio decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5; la legge 2 ottobre 1942, n. 1251, il decreto legislativo luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 708, la legge 18 maggio 1964, n. 304, la legge 8 giugno 1966, n. 434, e l'articolo 23 della legge 7 giugno 1974, n. 216.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessa l'obbligo delle imprese di eseguire i versamenti previsti dalle leggi abrogate anche per quanto è dovuto a titolo di arretrati.

Il « Fondo di accantonamento dell'indennità di anzianità agli impiegati » viene messo in liquidazione. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è delegato ad emanare con proprio decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le norme per l'esecuzione della liquidazione.

ART. 18.

La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.